

M 16.7.1 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (Reg. UE n. 1305/2016 - art. 35) - FAQ ancora valide presentate prima della pubblicazione dell'Avviso pubblico modificato in data 16/09/2020

Determinazione dirigenziale n. 7723 del 3/09/2020. DD n. 5521/2020 avente ad oggetto <Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 16 "Cooperazione" - Sottomisura 16.7 – "Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo" - Intervento 16.7.1 "Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo". Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.> - Modifica.

Comunicazioni e F.A.Q. - Aggiornamento al 26/10/2020 - Integrazione

A. Articolo 1 – Oggetto e Finalità

Quesito n. 1. Alla voce successiva alla descrizione dei Focus di intervento ed in riferimento al Regolamento UE 1303/2013, articoli n. 32, par. 2 e n. 2, par. 19, è prevista l'esclusione dei GAL da tutte le attività propedeutiche, di indirizzo, di consulenza, di organizzazione e di gestione relative al presente bando?

Risposta: I soggetti che possono aderire al partenariato sono quelli previsti all'art. 7 del bando. All'Art. 1 "oggetto e finalità" è stabilito che "la strategia di sviluppo locale della sottomisura 16.7, nel rispetto dell'art. 35, lett. i) del Reg. (UE) 1305/13 è attuata da associazioni di partenariati diversi da quelli definiti all'art. par 19 del Reg.(UE) 1303/13 (strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo), non rientrando tra i beneficiari della presente tipologia di intervento i partenariati concepiti e realizzati da GAL così come definiti all'art. 32, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/13. La proposta progettuale è elaborata dal partenariato. Gli studi relativi alla progettazione, gli studi di fattibilità, la stesura di piani di attività, l'elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili se correlati all'intervento specifico della sottomisura o agli obiettivi specifici del progetto e se ritenute congrue. L'ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria.

Quesito n. 2. le singole aziende che partecipano in compartecipazione devono presentare un loro progetto unito al nostro che rispetti i requisiti nel bando?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 1 e 10 dell'Avviso la proposta progettuale di strategia di cooperazione deve essere unica non una sommatoria di progetti. La proposta progettuale di strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato I) dell'Avviso.

B. Articolo 4 – Aree ammissibili e ambito territoriale della strategia

Quesito n. 1. E' possibile prevedere che un comune che ricade in un'area GAL, possa fare un 'ATS con un Comune di un'area di un altro GAL?

Risposta: No, non è possibile in quanto, l'ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria.

Quesito n. 2. le singole aziende che partecipano in compartecipazione devono presentare un loro progetto unito al nostro che rispetti i requisiti nel bando?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 1 e 10 dell'Avviso la proposta progettuale di strategia di cooperazione deve essere unica non una sommatoria di progetti. La proposta progettuale di strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato I) dell'Avviso.

C. Articolo 7 – Beneficiari

Quesito n. 1. Cosa significa essere soggetti attivi? Che devono avere già in corso dei progetti oppure che potrebbero attivarsi attraverso la realizzazione di questo bando?

Risposta: Per soggetti attivi si intendono soggetti che svolgono abitualmente attività di progettazione e di realizzazione di interventi di promozione territoriale e di servizi sociali/culturali/ricreativi. La progettazione e la realizzazione di interventi di promozione territoriale e di servizi sociali/culturali/ricreativi devono rientrare tra le attività dell'impresa.

Quesito n. 2. Az. Agricole sono obbligatorie nel partenariato?

Risposta: No non sono obbligatorie. Come previsto dall'art. 7 Beneficiari. beneficiari sono i partenariati pubblico-privati come definiti al paragrafo 2 dell'Avviso. Tali partenariati sono composti da Enti pubblici tra cui almeno un Comune in partenariato con uno o più soggetti privati.

Quesito n. 3. Sempre in merito alle associazioni di cui al quesito 5, alcune di esse potrebbero svolgere un ruolo di sostegno e di collaborazione al progetto (attraverso l'apporto dei volontari), ma senza sostenere costi e quindi senza chiedere sostegno finanziario : come si può inquadrare tale fattispecie? Dovrebbero essere comunque inseriti nella ATI/ATS e avere il fascicolo aziendale? In caso negativo, come possono essere considerati nell'ambito del progetto?

Risposta: Per partecipare al progetto devo essere parte del partenariato pubblico/privato e quindi aprire un proprio fascicolo aziendale.

Quesito n. 4. Ipotizzando una domanda di sostegno presentata da COSTITUENDA ATS, con capofila un Comune e partenariato pubblico privato.

- *I Pubblici vengono coinvolti dal Capofila previa deliberazione di adesione degli stessi a partecipare al progetto;*
- *I privati vengono selezionati con procedura di evidenza pubblica.*

I privati che aderiranno all'ATI saranno oltre imprese, anche associazioni NON RICONOSCIUTE e SENZA PERSONALITA GIURIDICA. Il dubbio è se questi soggetti possono essere beneficiari di parte del contributo , a fronte di spese che sosterranno per le attività di progetto e che renderanno al Capofila dell'ATS;

Non sono annoverate tra i soggetti beneficiari le Fondazioni. Si chiede di sapere se l'elenco dell'art. 7 è non esaustivo, e se possono partecipare fondazioni con finalità ambientali e di tutela del paesaggio.

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 7 del Bando "Beneficiari" non è richiesto che le associazioni siano riconosciute. Pertanto possono aderire al partenariato pubblico privato Associazioni con e senza personalità giuridica purché in possesso delle caratteristiche richieste dal Paragrafo medesimo. Le fondazioni possono partecipare al partenariato se rientrano nella seguente definizione prevista dal paragrafo 7: "altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale".

Quesito n. 5. Sempre in merito alle associazioni, alcune di esse potrebbero svolgere un ruolo di sostegno e di collaborazione al progetto (attraverso l'apporto dei volontari), ma senza sostenere costi e quindi senza chiedere sostegno finanziario : come si può inquadrare tale fattispecie?

Dovrebbero essere comunque inseriti nella ATI/ATS e avere il fascicolo aziendale? In caso negativo, come possono essere considerati nell'ambito del progetto?

Risposta: Per partecipare al progetto devo essere parte del partenariato pubblico/privato e quindi aprire un proprio fascicolo aziendale.

Quesito n. 6. E' scritto: I soggetti privati (con almeno una sede operativa sul territorio regionale), sono individuati tra i seguenti:

imprese agricole, agroalimentari e forestali singole o associate, associazioni che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario (escluse le associazioni di tipo sindacale e di categoria), PMI artigiane, turistiche e culturali, di comunicazione e marketing territoriale in forma singola o associata, associazioni culturali, ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale.

Quando si scrive che nel partenariato è essenziale che ci siano dei privati che finanziano, ci si riferisce ai soli privati intesi come impresa (quindi iscritti alla Camera di Commercio, o a tutte le forme di attività gestite da privati indicate nell'articolo 7?

Risposta: I beneficiari sono i soggetti giuridici indicati al Paragrafo 7 del Bando. I partner privati che partecipano al progetto sono specificamente indicati nel medesimo articolo.

D. Riferimento Articolo 9 – Regime di aiuto

Quesito n. 1. Qualora un Comune abbia già beneficiato totalmente di contributi in de minimis,, può essere comunque promotore dell'iniziativa in qualità di Capofila del PPP, senza però assegnarsi un budget, e fungendo solo da tramite tra la Regione e gli altri membri del PPP beneficiari di contributo? In alternativa, il Comune è escluso dalla presentazione in qualità di Capofila? o può aderire ad altri partenariati senza budget?

Risposta: Ai sensi del Reg. (UE) 1407/13, L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, il Comune che abbia raggiunto tale limite non può percepire ulteriori aiuti in base al regime de minimis.

Il Comune può partecipare al partenariato sia come capofila che come partner, senza assegnarsi un budget, tuttavia deve comunque indicare le attività che si impegna a svolgere ed i relativi costi che dovrà sostenere interamente con finanze proprie.

Quesito n. 2. Un Comune, che voglia essere capofila di un'ATS, ma ha esaurito il suo massimale in de minimis, cosa può fare?

Risposta: Il Comune può partecipare sia come Capofila sia come partner del progetto senza beneficiare del relativo contributo a rimborso delle spese sostenute, purché partecipi comunque attivamente al progetto, in termini finanziari con proprie risorse.

Quesito n. 3. con la presente, facendo seguito alla richiesta di rispondere ai criteri di de minimis anche per i comuni, data la complessità in termini di progettualità e finanziamenti che sarebbe da inserire e valutare all'interno dell'allegato IV, si chiede un parere sulla congruità e validità dell'attestazione fornita dal registro nazionale degli aiuti di stato presente nella rete e la relativa interrogazione

Risposta: L'art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ha costituito presso il Ministero dello sviluppo economico il REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA), strumento volto a verificare, nei confronti del singolo beneficiario, il rispetto del divieto di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis.

Il comma 7 del richiamato articolo 52 ha stabilito che la trasmissione delle informazioni inerenti agli aiuti di Stato e l'interrogazione del REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) costituiscono

condizione legale di efficacia di tali concessioni. Ai sensi dell'art. 14 art 14 del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 la Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.

E. Riferimento Articolo 10 - Descrizione della strategia di cooperazione per lo sviluppo Locale

Quesito n. 1. le singole aziende che partecipano in compartecipazione devono presentare un loro progetto unito al nostro che rispetti i requisiti nel bando?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 1 e 10 dell'Avviso la proposta progettuale di strategia di cooperazione deve essere unica non una sommatoria di progetti. La proposta progettuale di strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato I) dell'Avviso.

F. Riferimento Articolo 11 - Condizioni di ammissibilità

Quesito n. 1. Il Comune nell'indire la manifestazione d'interessi del Partenariato, indicherà nell'avviso pubblico i requisiti di non partecipazione alle misure in questione (mis 7.4.1, e 6.4.1) oltre che al rispetto del regime de minimis. In fase di valutazione delle istanze, sulla base di quali strumenti ufficiali potrà verificare per ognuno di essi, il rispetto di tutti i requisiti? (per le mis 6.4.1 e 7.4.1 le graduatorie pubblicate. Immagino), ma per il de minimis? (la banca dati pubblica RNA non è aggiornata e le visure all'RNA non tutti possono effettuare). Cosa consigliate?

Risposta: Il comune acquisirà le dichiarazioni aiuti "de minimis" ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445. In sede di Concessione del sostegno la Regione Umbria, in qualità di ente concedente, provvederà a verificare il rispetto della normativa in materia di "de minimis".

Quesito n. 2. Qualora il Comune sia, in qualità di capofila di un partenariato pubblico-privato, in una graduatoria per la sottomisura 7.5 e 7.6, ai sensi dell'art. 11 lettera f) del bando di cui trattasi, per poter partecipare al presente avviso dovrebbe rinunciare ai progetti in graduatoria? O in alternativa partecipare al partenariato, ma senza poter beneficiare di un contributo economico?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 11 dell'Avviso pubblico, Il Comune può partecipare e beneficiare del contributo, in quanto la condizione di ammissibilità non riguarda il singolo partner o il Capofila ma il partenariato pubblico privato costituito o costituendo. Pertanto se il Comune costituisce un nuovo partenariato per la realizzazione di un progetto diverso da quello oggetto di finanziamento può beneficiare del contributo.

Quesito n. 3. Qualora il Comune sia beneficiario, non in qualità di partenariato, ma in forma singola, di un sostegno per un progetto (ovviamente un progetto totalmente diverso da quello che si intende proporre sull'azione 16.7.1) sulla sottomisura 7.6, questa condizione è ostativa alla partecipazione del Comune al partenariato pubblico-privato sul bando in argomento in qualità di capofila?

Risposta: No, non è ostativa, in quanto la condizione di ammissibilità non riguarda il singolo partner o il Capofila ma il partenariato pubblico privato costituito o costituendo.

Quesito n. 4. a chi si riferisce l'ultima frase "Può partecipare al partenariato ma senza beneficiare del relativo contributo a rimborso delle spese sostenute per il progetto"?

Risposta: Si tratta di refuso e quindi non deve essere considerata.

Quesito n. 5. Cosa significa che il Comune deve intervenire in termini finanziari? Si intende che deve comunque co-finanziare con il proprio bilancio?

Risposta: Si intende che il Comune qualora intenda aderire al partenariato (Capofila/Partner) deve partecipare attivamente al progetto in termini finanziari o richiedendo una quota del contributo qualora non avesse esaurito il de minimis o con risorse proprie.

Quesito n. 6. questione demarcazione misure 7.4, 7.5, 7.6. L'esclusione relativa all'art. 11 comma f) è relativa ESCUSIVAMENTE AL PARTENARIATO che ha ricevuto un contributo, pertanto un comune che ha beneficiato di una mis 7 in PPP (es741) con altri soggetti e per altre attività non rientra in questa casistica. Corretto ?

Risposta: Sì, è corretto.

Quesito n. 7. Il Capofila può NON essere un Comune?

Risposta: Nel caso in cui il partenariato pubblico-privato assuma la forma giuridica dell' ATI/ATS, per cui è previsto il Capofila, lo stesso deve essere un Comune. Nel caso in cui il partenariato sia costituito nelle forme dell'associazione/Consorzi, quindi soggetti giuridici unitari, il capofila non è previsto.

Quesito n. 8. in caso di ATI/ATS, avere un Capofila (Comune) che partecipi finanziariamente al progetto e ne coordini l'attuazione; il Comune deve investire con soldi del proprio budget?

Risposta: Vedi FAQ Art. 11 Quesito n. 5

G. Articolo 12 – Spese ammissibili

Quesito n. 1. Nel caso di un partner privato, che voglia impiegare il proprio personale per la realizzazione delle attività (ad esempio studio di fattibilità o animazione o trasferimento di risultati), le spese si ritengono ammissibili?

Risposta: Il partner privato può utilizzare il proprio personale se ne dimostra la ragionevolezza della spesa.

Quesito n. 2. Gli investimenti relativi all'art. 12 lettera f (investimenti materiali) come vengono disciplinati rispetto ad eventuale requisito di "cantierabilità"? si procede per analogia alle altre misure del PSR ?

Risposta: La cantierabilità non è un requisito di ammissibilità previsto dal bando.

Quesito n. 3. Sono ammissibili piccole opere funzionali al progetto? In che misura rispetto alla totalità del progetto?

Risposta: Ai sensi dell'Art. 12 lett e) sono ammissibili investimenti materiali e immateriali afferenti all'attuazione della strategia di sviluppo proposta. Per investimenti immateriali si intendono ad esempio opere civili, impiantistiche, acquisizione di attrezzature, macchinari, strumenti, anche di tipo informatico, ristrutturazione/adeguamento di immobili, progettazione e realizzazione di pannelli informativi. Pertanto se l'opera è funzionale alla strategia proposta la spesa è ammissibile.

Quesito n. 4. Nel partenariato c'è un partner privato al quale è stato affidato un tot da gestire per la realizzazione del progetto. A rendicontazione lo stesso potrà rendicontare le proprie professionalità

(quindi il proprio personale con le buste paga) e anche spese di un fornitore esterno fatturate al soggetto in questione (con presentazione di regolare fattura e pagamento della stessa)?

Risposta: Il partner può rendicontare le spese del personale impiegato nel progetto ed effettuare acquisti inerenti la proposta progettuale presentata secondo quanto stabilito dall'Art. 12 del bando "spese ammissibili" e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 1310/2017 e dalle linee guida sull'ammissibilità della spesa del MIPAAFT del 9/5/2019.

Quesito n. 5. All'art. 12 del bando, si dice "Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso le spese per investimenti materiali ed immateriali afferenti l'attuazione del progetto proposto nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013", il quale, al comma 2, lett. a), stabilisce che sono ammissibili "costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili". Sempre all'art. 12 del bando, tra le spese non ammissibili è indicato l'acquisto di terreni e immobili. Si chiede pertanto: è ammissibile la realizzazione/costruzione di piccole unità in legno o in muratura da adibire a laboratori/de gustazioni/piccole esposizioni (casette in legno o piccole casette in muratura)?

Risposta: Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso le spese per investimenti materiali ed immateriali afferenti l'attuazione del progetto proposto nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese ammissibili sono soltanto quelle indicate nel bando e non espressamente escluse, le quali rientrano tra le spese indicate nell'art. 45, comma 2, con relativi i limiti e le condizioni. Pertanto ai sensi del paragrafo 12 dell'Avviso sono escluse, tra le altre, le spese per l'acquisto di terreni e immobili. Sono ammissibili invece le spese per la costruzione di opere edili afferenti al progetto, nei limiti previsti dal bando. L'intervento deve essere concluso, compreso l'eventuale certificato di agibilità, entro il 30 Dicembre 2021, come previsto dal Paragrafo 24 dell'Avviso pubblico.

Quesito n. 6. È ammissibile il lavoro di scavo /movimento terra per la creazione di un'aula didattica a cielo aperto?

Risposta: Vedi risposta quesito n. 5.

Quesito n. 7. "Spese ammissibili", sono ammissibili i costi relativi alla rifunzionalizzazione dei percorsi (ripristino dei tracciati in parte ora non più percorribili, installazione nuova segnaletica, geolocalizzazione e tracciamento con app/qr-code, creazione di aree di sosta lungo i percorsi)?

Risposta: si sono ammissibili in quanto rientrano tra le tipologie di spesa previste al Paragrafo 12 Ammissibilità delle spese.

Quesito n. 8. Nell'ambito delle spese propedeutiche alla costituzione del partenariato, sono ammissibili eventuali spese per la costituzione del fascicolo aziendale? (nel caso che i partner privati individuati all'esito della manifestazione di interesse non lo abbiano ancora)?

Risposta: No, non sono ammissibili.

Quesito n. 9. è possibile costruire o restaurare delle strutture, ruderi per farne dei punti di informazione/servizi per i ciclisti?

Risposta: Vedi FAQ art 12 Quesito n. 5

H. Riferimento Articolo 13 – Forme e aliquote del sostegno

Quesito n. 1. Quali sono le spese ammissibili codificate con le lettere d) ed e) (terzo capoverso)?

Risposta: Sono le spese di funzionamento e le spese di gestione.

Quesito n. 2. Cosa si intende per investimento immateriale? Anche le spese per "attività di animazione" sono considerate investimenti immateriali?

Risposta: Per investimento immateriale si intende, ad esempio, l'elaborazione di software, l'acquisizione di brevetti e licenze (incluso software) di know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Quesito n. 3. Per quanto concerne le spese per investimenti materiali ed immateriali, indicate nel paragrafo 12 "Spese ammissibili", le aliquote del sostegno sono le seguenti: in caso di ATI/ATS l'aliquota del sostegno è pari al 60% della spesa riconosciuta se sostenuta da partner privati e 100% se sostenuta da partner pubblici. Quindi per questa tipologia di spese un'impresa privata inserita nel partenariato dovrà finanziare di tasca propria il 40% del budget?

Risposta: Per le sole spese relative ad investimenti materiali ed immateriali, indicate nel paragrafo 12 "Spese ammissibili" che precede, le aliquote del sostegno sono le seguenti:
- in caso di ATI/ATS l'aliquota del sostegno è pari al 60% della spesa riconosciuta se sostenuta da partner privati e 100% se sostenuta da partner pubblici.
Pertanto se un partner privato aderente ad un ATI/ATS realizza un investimento materiale o immateriale l'aliquota del sostegno non può superare il 60%.

I. Articolo 14 – Requisiti di ricevibilità

Quesito n. 1. E' scritto:

e) costituzione da parte del richiedente, del fascicolo aziendale ai sensi del DM 12.01.2015 n. 162 e secondo le modalità e le regole definite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Nel caso di ATI e ATS, tutti i componenti devono aver costituito il fascicolo aziendale, alla data di presentazione della domanda. Nel fascicolo del capofila devono risultare i legami associativi con i componenti dell'aggregazione.

Nelle FAQ del sito il cui link si trova nel punto 38. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI – FAQ si legge M 16.7.1 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (Reg. UE n. 1305/2016 - art. 35) - FAQ ancora valide presentate prima della pubblicazione dell'Avviso pubblico modificato in data 16/09/2020 Quesito n. 4. Questione inserimenti legami associativi. Per ATS COSTITUENDE, il fascicolo del Capofila deve riportare anche i legami associativi ai singoli fascicoli, o questo è demandato all'eventuale finanziamento e quindi da effettuare entro 45 gg dal ricevimento del nullaosta (non è chiaro il passaggio all'art. 11. Pag 22 del BUR)? Risposta: Nel caso di partenariati costituendi in forma di ATI/ATS, ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il fascicolo dovrà essere costituito esclusivamente dal soggetto promotore, mentre i partner, provvederanno alla sua apertura entro 45 giorni dalla concessione del sostegno e, comunque, al momento della costituzione dell'ATI/ATS; Ai sensi del Paragrafo 14 se L'ATI/ATS è stata già costituita al momento della domanda, tutti i componenti devono aver costituito il fascicolo aziendale, alla data di presentazione della domanda. Nel fascicolo del capofila devono risultare i legami associativi con i componenti dell'aggregazione.

Quindi sembrerebbe che a parte il Comune gli altri partecipanti all'ATI/ATS possano aprire il fascicolo aziendale dopo la concessione del finanziamento?

Risposta: Sì, se l'ATI/ATS è costituenda

L. Articolo 16 – Criteri di selezione

Quesito n. 1. alla voce "qualità e fattibilità della proposta turistica", "presenza di accordi commerciali con Tour Operator", si intende la disponibilità alla vendita dei pacchetti con lettera di intenti o devono essere indicati anche i volumi di affare previsti, con un minimo di turisti e presenze

assicurato?

Risposta: Ai fini del Criterio di selezione “Miglioramento e valorizzazione delle attività di marketing territoriale” attribuisce punteggio la presenza di accordi commerciali con tour operator internazionali. L'accordo stipulato deve contribuire alla realizzazione della finalità indipendentemente dall'oggetto.

Quesito n. 2. Essendo numerosi i criteri di selezione “qualitativi”, ovvero soggettivi e frutto di una valutazione da parte di una futura commissione, la griglia dei potenziali punteggi risulta di difficile interpretazione. Ciò premesso, si potrebbe essere utile una griglia di valutazione, che permetta in fase di progettazione, di impostare le scelte progettuali in modo da avere certezza sul punteggio autoassegnato dal beneficiario.

Risposta: I criteri di selezione sono quelli indicati all'Art. 16 Criteri di selezione. Inoltre, ai fini della valutazione dei progetti presentati sarà nominata, con apposito atto, una commissione ad hoc che opererà sulla base di un piano di valutazione prestabilito e pubblicato sul sito Ufficiale della regione Umbria, nella sezione sviluppo rurale – Misura 16 - Sottomisura 16.7.

Quesito n. 3. “Criteri di selezione” In merito al criterio di selezione “Capacità del progetto di coinvolgere più settori (gruppo di attività economica – codice ATECO a tre cifre)”, facciamo un esempio: un'impresa con codice ATECO 01.43 e un'altra con codice 01.49: si intendono appartenenti a due gruppi di attività economica diversi?

Risposta: Sì, si intendono appartenenti a settori diversi.

Quesito n. 4. Le associazioni culturali/ricreative/sportive che possono partecipare all'avviso di selezione e quindi al partenariato di progetto; dato che la maggior parte di esse non è iscritta al Registro imprese e quindi non possiede codice ATECO, come sono considerate?

Risposta: Si attribuisce il codice ATECO dell'attività prevalente indicata nello Statuto dell'Associazione.

Quesito n. 5. Le associazioni culturali/ricreative/sportive che possono partecipare all'avviso di selezione e quindi al partenariato di progetto; dato che la maggior parte di esse non è iscritta al Registro imprese e quindi non possiede codice ATECO, come sono considerate?

Risposta: Si attribuisce il codice ATECO dell'attività prevalente indicata nello Statuto dell'Associazione.

Quesito n. 6. Per quanto concerne l'attività di animazione, la stessa potrebbe essere svolta, soprattutto nella fase preliminare alla presentazione della domanda, direttamente dal Comune e senza costi: in questo caso è comunque possibile vedersi riconosciuto il punteggio di cui al criterio “congruità dei costi e risorse destinati all'animazione”? ovviamente documentando dettagliatamente l'attività svolta?

Risposta: Il Criterio è stato eliminato, i criteri di selezione sono indicati al Paragrafo 16 dell'Avviso pubblico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 al BUR n. 73 del 16 settembre 2020.

Quesito n. 7. In merito al Criterio “Miglioramento e valorizzazione della attività di Marketing territoriale – innovatività della proposta promo commerciale”, sotto criterio “se è prevista una piattaforma di prenotazione/vendita online”: è ammissibile ai fini dell'attribuzione del punteggio, la prenotazione attraverso sistemi automatizzati di messaggistica istantanea applicata ai social network?

Risposta: Sì, è ammissibile.

Quesito n. 8. Ai fini dell'assegnazione dei 3 punti per attivazione di servizi, quanti servizi si debbono attivare?

Risposta: I punti sono assegnati sulla base di quanto previsto dal Paragrafo 16 dell'Avviso pubblico modificato in data 16 Settembre u.s. In base al criterio oggetto del quesito possono essere assegnati 2, 6 o 10 punti in base ai settori coinvolti così come indicato nel bando.

Quesito n. 9. Il servizio che creo/realizzo con il progetto, come può sostenersi economicamente? Ad esempio il fruitore di un mezzo elettrico di pubblica utilità, paga il biglietto?

Risposta: Sì, il progetto può generare entrate.

M. Articolo 17 – Attività propedeutiche alla presentazione delle domande di sostegno

Quesito n. 1. L'art. 17 cita la ragionevolezza dei costi, senza dare specifiche sulle procedure da adottare nell'ambito del PPP. In particolare è necessario chiarire le competenze all'interno del PPP relativamente alla verifica della congruità della spesa.

Il Capofila Comune deve procedere alla verifica della congruità dei costi per conto di tutti i partner? se sì, quali regole applicare per i privati?

In alternativa, ogni partner PRIVATO o PUBBLICO può autonomamente procedere alle necessarie indagini sulla base n.3 preventivi (richiesti e ricevuti via PEC?) e/o prezzi regionali? o D.lgs 50/2016 nel caso dei Pubblici?

In alternativa, il Capofila, previa apposita selezione del Responsabile del Fascicolo di Domanda (es. professionista), può delegare il soggetto allo svolgimento di tutte le procedure di verifica della congruità della spesa per conto di tutti i Partner Pubblici e Privati (essenzialmente indagini di mercato per acquisizione dei n. 3 preventivi)?

Risposta: Il bando non prevede che il Comune Capofila debba verificare la congruità dei costi sostenuti dai partner.

La ragionevolezza dei costi deve essere verificata dal soggetto che procede all'acquisto. In riferimento alla ragionevolezza dei costi, si rimanda a quanto previsto dalla DGR n. 1310/2017, alle disposizioni dettate dal Dlgs. 50/2016 e s.m.i e alle Linee guida di ammissibilità delle spese del MIPAAFT del 9/5/2019. Nel caso di beneficiari pubblici o soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, gli acquisti di beni e servizi superiori ad Euro 5.000 ed inferiori alla soglia comunitaria vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA, ai sensi dell'Art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, per importi pari o superiori a euro 5.000,00 IVA esclusa, l'affidamento avverrà tramite strumenti telematici.

Per i soggetti privati, in riferimento alla ragionevolezza dei costi, si rimanda a quanto previsto dalla DGR n. 1310/2017, alle disposizioni dettate dal Dlgs. 50/2016 e s.m.i e alle Linee guida di ammissibilità delle spese del MIPAAFT del 9/5/2019. I preventivi devono comunque essere richiesti tramite PEC.

Quesito n. 2. Il partner del progetto non necessita di gara per l'affidamento, in quanto, come nei progetti europei, gestisce il budget a lui imputato nel rispetto delle regole generali del progetto?

Risposta: Nel caso di beneficiari pubblici o soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, gli acquisti di beni e servizi superiori ad Euro 5.000 ed inferiori alla soglia comunitaria vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA, ai sensi dell'Art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, per importi pari o superiori a euro 5.000,00 IVA esclusa, l'affidamento avverrà tramite strumenti telematici secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti pubblici. Nel caso di lavori deve essere rispettata la normativa in materia di appalti pubblici.

Per i soggetti privati, in riferimento alla ragionevolezza dei costi, si rimanda a quanto previsto dalla DGR n. 1310/2017, alle disposizioni dettate dal Dlgs. 50/2016 e s.m.i e alle Linee guida di ammissibilità delle spese del MIPAAFT del 9/5/2019.

Quesito n. 3. È disponibile un fac-simile di avviso di manifestazione di interesse che possiamo utilizzare per la selezione dei partner privati?

Risposta: No, non è stato previsto.

Quesito n. 4. Questione inserimenti legami associativi. Per ATS COSTITUENDE, il fascicolo del Capofila deve riportare anche i legami associativi ai singoli fascicoli, o questo è demandato all'eventuale finanziamento e quindi da effettuare entro 45 gg dal ricevimento del nullaosta (non è chiaro il passaggio all'art. 11. Pag 22 del BUR)?

Risposta: Nel caso di partenariati costituendi in forma di ATI/ATS, ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il fascicolo dovrà essere costituito esclusivamente dal soggetto promotore, mentre i partner, provvederanno alla sua apertura entro 45 giorni dalla concessione del sostegno e, comunque, al momento della costituzione dell'ATI/ATS; Ai sensi del Paragrafo 14 se L'ATI/ATS è stata già costituita al momento della domanda, tutti i componenti devono aver costituito il fascicolo aziendale, alla data di presentazione della domanda. Nel fascicolo del capofila devono risultare i legami associativi con i componenti dell'aggregazione.

N. Articolo 19 – Presentazione delle domande di sostegno

Quesito n. 1. Laddove si renda necessario una spesa da fornitore esterno, è necessario che il capofila (ente pubblico), faccia invio di preventivi via pec o faccia solamente indagine di mercato del costo di un bene/servizio?

Risposta: L'ente pubblico deve attenersi al rispetto delle Linee guida di ammissibilità delle spese e del codice sugli appalti. Nel caso dei preventivi questi devono comunque essere richiesti via PEC. Nel caso vengano fatte indagini di mercato queste devono essere opportunamente documentate.

O. Articolo 22 – Anticipo

Quesito n. 1. Ipotizzando un progetto composto da varie tipologie di costi (investimenti materiali, attrezzature, costi di divulgazione, costi di promozione ed organizzazione eventi):

- L'ANTICIPO DEL 50 % può riguardare il 50 % di tutte le tipologie di spese, o solo di investimenti materiali?
- Se nel progetto, tali spese sono ripartite tra vari partner pubblici e privati, le garanzie definite all'art. 22 devono essere fornite in quota parte dai singoli soggetti che sosterranno le spese, o deve essere garantita l'intera somma dal Capofila pubblico?

Risposta: Ai sensi dell'art. 22 del bando i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il pagamento di anticipi non superiori al 50% dell'aiuto pubblico spettante per l'investimento. Non sono ammessi anticipi per altre tipologia di spesa oltre agli investimenti. Dal momento che la domanda è presentata dal Capofila pubblico la somma richiesta è garantita da quest'ultimo.

P. Articolo 29 – Impegni dei beneficiari

Quesito n. 1. In caso di piccoli interventi (installazione nuovi segnali, creazione aree di sosta ecc.) su terreni che non sono di proprietà comunale, ma sono comunque aree aperte al pubblico (situate nei boschi, lungo i tracciati dei sentieri). Ai sensi del Bando, è sufficiente una semplice lettera di assenso/nulla osta del proprietario del terreno? Oppure occorrono altre formalità?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 29 del Bando, tra gli impegni del partenariato è previsto di “non

modificare la destinazione d'uso degli investimenti oggetto dell'aiuto per tutta la durata del periodo vincolativo quinquennale. Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data in cui viene autorizzato l'OP - AGEA al pagamento del saldo dell'aiuto (data di autorizzazione regionale al pagamento e riportata nel relativo elenco di liquidazione)".

Pertanto, al fine di rispettare il suddetto impegno risulta necessario, in caso di realizzazione di lavori su terreni di proprietà altrui acquisirne la disponibilità attraverso un titolo giuridico opponibile ad eventuali terzi che possano in futuro (nei 5 anni di durata dell'impegno) vantare diritti sul bene.
